

ALLEGATO B/4

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (art. 68 e 69 TULPS)

Il sottoscritto(1)

(1) Nome e cognome della persona fisica che richiede il rilascio dell'autorizzazione/licenza

consapevole di quanto prescritto dall'art. 21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A

(barrare la o le casella/e corrispondente)

1) che l'evento si svolgerà nel territorio del comune di Lecco in:

☐ in apposito locale ☐ in area all'aperto

presso _____

2) di avere la disponibilità dell'area all'aperto / locale / strutture :

☐ a titolo di proprietà;

☐ a titolo di _____ (concessione, affitto, ecc)

3) che l'evento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Comune, osserverà il seguente orario:

_____ (non deve protrarsi oltre le ore 24:00)

1

4) che all'evento parteciperanno non più di 200 persone, compresi spettatori, organizzatori, artisti, attori o cantanti, personale di sicurezza, ecc.;

5) che l'evento si svolgerà nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, posto che:

☐ l'accesso sarà subordinato [] al pagamento biglietto di ingresso [] consumazione [] altro

☐ sarà effettuata pubblicità dell'evento attraverso _____

☐ l'evento si effettuerà in favore di terzi (specificare): _____

☐ altro (specificare): _____

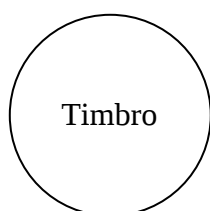
6) Di essere in possesso dei **requisiti morali** per l'esercizio dell'attività, ed in particolare: che nei propri confronti e nei confronti della società/associazione composta dai seguenti soci: (per le società)

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	CARICA

- Non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione (art. 11 del Tulp);
- Di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
- abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del Tulp);
- di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (art. 11 del Tulp).¹

Lecco,

Firma



¹ Ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità, è necessaria la licenza ex art. 68 TULPS. In particolare, il pubblico spettacolo costituisce attività primaria esercitata da un soggetto od un ente con i caratteri dell'imprenditorialità, in presenza di elementi sintomatici quali: - il pagamento di un biglietto d'ingresso; - la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento musicale; - la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica; - la partecipazione di complessi musicali di fama; - l'ampia pubblicizzazione dell'attività musicale offerta. Tali caratteristiche non si presentano nel caso di trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale).

Non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa né di TULPS per lo svolgimento di piccoli trattenimenti (art. 69 TULPS e art. 124, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione) all'interno di pubblici esercizi, purché non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e trattenimento pubblico). Viceversa, ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.

Dell'art. 124 del regolamento di esecuzione del TULPS è rimasto efficace, invece, il primo comma, che prevede l'obbligo di licenza ex art. 69 TULPS "per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili".